



MARIA CINZIA RESTELLI  
NOTAIO

N. 7825 di Repertorio

N. 3717 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di novembre  
3 novembre 2022

alle ore 15:18 (quindici e minuti diciotto).

In Milano (MI), nel mio studio in Piazza Castello n.29.

Avanti a me dottoressa Maria Cinzia Restelli, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è comparsa **Alice FORNI** nata a Bologna il 28 gennaio 1974, domiciliata, per la carica, presso la sede dell'associazione.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della infradetta associazione, mi chiede di redigere il verbale di un'assemblea degli associati della Associazione non riconosciuta denominata

**"Associazione Amici del FAI Restauro Monumenti e Paesaggio** con sede a Milano (MI), Via Carlo Foldi n.2, codice fiscale 97453580157, iscritta nel Registro Regionale Generale del Volontariato, Sezione Provinciale di Milano, al n. MI-620 Sezione C) Culturale Area di Intervento C-Culturale, in forza di Decreto del 7 giugno 2013 n. 856,

qui riunita per oggi alle ore 15.00 per discutere e deliberare, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, sul seguente

**"Ordine del giorno**

**Parte Ordinaria:**

*omissis - già trattata in precedenza*

**Parte Straordinaria:**

1. *Modifiche statutarie volte ad ottenere la trasmigrazione al RUNTS con acquisizione personalità giuridica;*
2. *Varie ed eventuali."*

Aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto, assume la presidenza la comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo,  
la quale

**constatata**

- la formale convocazione avvenuta con lettera in data 19 ottobre 2022, inviata lo stesso giorno a mezzo posta elettronica

- la presenza

\* del Consiglio Direttivo: Alice FORNI (Presidente) ed Elisabetta Scopinich assenti giustificati gli altri Consiglieri

\* di n. 28 associati su 50 aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che qui si allega sotto **"A"**;

**verificate**

- l'identità e la legittimazione all'intervento delle persone

Reg.to Agenzia  
delle Entrate  
Uff. Territoriale  
DP II di Milano

Il 07/11/2022

al N. 114069

Serie 1T

Totale €. ESENTE  
di cui Bollo € //

presenti, essendo gli associati regolarmente iscritti al libro degli associati;

**dichiara**

con il consenso di tutti i presenti, la presente assemblea regolarmente convocata, costituita e atta a deliberare.

L'assemblea conferma a me notaio l'incarico di verbalizzante.

Venendo alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente ricorda ai presenti che, durante la verifica della sussistenza dei requisiti per la "trasmigrazione" dell'associazione "Amici del FAI Restauro Monumenti e Paesaggio" dal Registro Regionale Generale del Volontariato, Sezione Provinciale di Milano al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Ufficio competente ai sensi dell'art.31 comma IV Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto una modifica del vigente statuto sociale al fine di prevedere il diritto di elettorato attivo anche agli associati minori di età.

Il Presidente propone quindi di modificare l'art. 4.4 del vigente statuto sociale attribuendo anche agli associati minori di età il diritto di voto da esercitare per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale ovvero dei loro tutori.

Il Presidente espone altresì ai presenti che per ottenere la personalità giuridica è necessario, oltre all'adeguamento dello statuto come richiesto in fase di "trasmigrazione", anche la verifica da parte del notaio incaricato della sussistenza del patrimonio minimo ex art.22 comma IV del D.lgs. 117/2017.

A tale scopo, continua il Presidente, è necessario che la presente assemblea approvi la situazione patrimoniale dell'Ente aggiornata al 30 settembre 2022 con riferimento alla quale è stata predisposta una perizia giurata sulla consistenza patrimoniale dell'associazione.

L'assemblea, udite le comunicazioni del presidente,

**all'unanimità delibera**

1) di modificare l'art. 4.4 dello statuto sociale come segue:

"4.4 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti. Per gli associati minori di età il diritto di voto verrà esercitato per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale ovvero dei loro tutori."

2) di voler acquisire la personalità giuridica e di approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2022 allo scopo di consentire la verifica della sussistenza del patrimonio minimo ex art.22 comma IV del D.lgs. 117/2017;

3) di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto qui deliberato, in particolare conferendo al notaio verbalizzante l'incarico di verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle altre condizioni previste dalla legge affinché l'Associazione possa ottenere la personalità giuridica.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto che si al-

lega al presente atto sotto **la lettera "B"** e la situazione patrimoniale appena approvata dall'assemblea, che si allega al presente atto sotto **la lettera "C"**.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da bollo ex art. 82 commi III e IV D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 15:30 (quindici e minuti trenta).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto alla comparente che lo sottoscrive alle ore 15:33 (quindici e minuti trentatre) omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane.

Consta di due fogli scritti da persona fida e in parte da me per quattro intere facciate e parte della quinta scritta fin qui.

F.to Alice Forni

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)



## **Allegato "B" al n. 7825/3717 di Repertorio**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata.**

1.1 - È costituita, nel rispetto del Codice Civile e agisce nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Amici del FAI - Restauro Monumenti e Paesaggio ODV". Successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV nel registro Unico Nazionale del terzo Settore, la denominazione sociale verrà automaticamente integrata con l'aggiunta dell'acronimo ETS

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che consentano l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata

#### **Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie**

2.1 - L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sedi secondarie.

2.2 - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

#### **Articolo 3 - Finalità**

3.1 - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri associati, intende in particolare:

- promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale italiano, con particolare attenzione ai beni gestiti o individuati dal FAI - Fondo Ambiente Italiano;
- promuovere la partecipazione di tutti i cittadini, italiani o di origine straniera, alla vita culturale allo scopo di favorirne l'integrazione civile e sociale;
- divulgare la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, nonché delle sue radici storiche;
- favorire le espressioni della cultura italiana.

3.2 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione:

- realizza attività di formazione rivolte ai cittadini italiani e di origine straniera per diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, ambientale nazionale, anche assegnando borse di studio sul patrimonio come qui definito;

- favorisce lo sviluppo di una rete di volontariato, formata da cittadini italiani

o di origine straniera presenti sul territorio nazionale, per realizzare gli scopi sopra indicati;

- contribuisce alla tutela, al restauro, alla salvaguardia dei beni minori, con particolare attenzione ai beni valorizzati dal FAI - Fondo Ambiente Italiano.

- favorisce la produzione e la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo in riferimento alle proprie attività;

- organizza mostre, convegni ed eventi in genere.

3.3 - Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.4 - L'Associazione può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'ODV, nel perseguire le attività di cui sopra, svolge in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 4 - Aderenti all'associazione**

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.2 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.3 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

4.4 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti. Per gli associati minori di età il diritto di voto verrà esercitato per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale ovvero dei loro tutori.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- morosità.

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione o la non accettazione dello stesso deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri degli aderenti**

5.1 - Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo effettuato almeno venti giorni prima della data indicata) e di votare

direttamente o per delega;

- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai libri e ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci e all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## **Articolo 6 - Organi sociali dell'Associazione**

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- l'Organo di Controllo.



6.2 - Gli organi sociali e l'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6.3 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

### **Articolo 7 - Assemblea degli aderenti**

7.1 - L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo entro il 30 novembre;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente entro il trenta Aprile;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze

indicate nell'art. 15.

7.8 - L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 - Qualora il numero degli associati - con diritto di voto - risultanti dal libro associati dell'Associazione nei 20 giorni antecedenti alla data prefissata per la convocazione fosse superiore a 50 associati, il Consiglio Direttivo è autorizzato alla convocazione dell'Assemblea degli associati mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione o la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione. La convocazione deve essere firmata dal Presidente dell'Associazione e deve essere pubblicata sul sito nei 15 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di due deleghe di altri aderenti.

7.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 - Delle delibere assembleari, da trascrivere nel libro delle assemblee degli aderenti, deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, ovvero tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

## **Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ai membri del Consiglio Direttivo è concesso il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 5.6.

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.

8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4.3 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle materie espressamente previste al punto 8.5.1.

8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### 8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti e dura in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- approvare convenzioni;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017;
- avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai quali possono essere rimborsate le spese sostenute anche a fronte di una autocertificazione e così come meglio indicato dal comma 4 dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri.

8.5.1 Il Consiglio Direttivo potrà provvedere all'acquisto e alla cessione di beni immobili solo con il consenso unanime dei partecipanti.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate

nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti in carica.

### **Articolo 9 - Presidente**

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali a ciò delegando anche il Vice Presidente ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal (o da un ) Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del (o di un) Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Articolo 10 - Organo di Controllo**

10.1 - L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399 cod.civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art.2397 cod.civ.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.2 l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.4 Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

## **Articolo 11 - Esercizio sociale e bilanci**

11.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs 117/2017

11.2 i documenti di bilancio dell'ODV sono redatti in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art.13 comma 3 D.Lgs 117/2017, qualora emanato.

11.3 Il Bilancio e la relazione di Missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

11.4 Il Bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art.13 comma 3 del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo. Al Bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'ODV per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

11.5 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati

dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

### **Articolo 12 - Libri Sociali**

12.1 L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale nell'ambito dell'ODV;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

### **Articolo 13 - Patrimonio ed Entrate**

13.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

13.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte

del Presidente, del (o di un) Vice Presidente e del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14 - Utili e avanzi di gestione**

14.1 E' fatto divieto all'ODV di *distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017

14.2 Il patrimonio dell'ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato dall'ODV per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali..

#### **Articolo 15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione**

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti..

15.2 - Lo scioglimento con la messa in liquidazione dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno e va approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti. L'ODV si scioglie per deliberazione dell'Assemblea o per inattività protratta per almeno due anni.

15.3 - In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

F.to Alice Forni

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)